

Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Cass. n. 15663/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Conseguenze - Retroattività della rinuncia all'eredità - Ambito applicativo - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità .

L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità. Vedi: Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01).

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0460](#), [Cod_Civ_art_0475](#), [Cod_Civ_art_0476](#), [Cod_Civ_art_0519](#), [Cod_Civ_art_0520](#)

corte

cassazione

15663

2020